

- (11) Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 982 tonnellate di cotone non sgranato ottenute da superfici seminate in Portogallo. Tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere considerato come produzione effettiva portoghese di cotone non sgranato per la campagna 2004/2005.
- (12) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento venga ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito.
- (13) Inoltre, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia diminuita di 1 031 000 tonnellate sia superiore a 469 000 tonnellate, la riduzione del prezzo di obiettivo del 50 % è aumentata gradualmente secondo le regole previste dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001.
- (14) Per la campagna 2004/2005, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica sia in Spagna che in Grecia. La produzione effettiva spagnola si colloca nella seconda frazione di 4 830 tonnellate al di sopra del suo quantitativo nazionale garantito aumentato di 113 000 tonnellate. In Spagna la riduzione del prezzo di obiettivo deve essere quindi pari al 54 %. La produzione effettiva greca si colloca al di sotto del suo quantitativo nazionale garantito aumentato di 356 000 tonnellate.

In Grecia la riduzione del prezzo di obiettivo deve essere quindi pari al 50 %.

- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a:

- 1 137 229 tonnellate per la Grecia,
- 368 097 tonnellate per la Spagna,
- 982 tonnellate per il Portogallo.

2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna 2004/2005 è fissato a:

- 24,130 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Grecia,
- 27,425 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Spagna,
- 0 EUR/100 kg di cotone non sgranato per il Portogallo.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione